

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SEDE CENTRALE ROMA

FONDO DI SOLIDARIETA' PER IL PERSONALE GIA'  
DIPENDENTE DA IMPRESE ASSICURATIVE  
POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA  
AMMINISTRATIVA

RENDICONTO DELL'ANNO 2000

## RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 28 settembre 2000, n. 351, pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 29 novembre 2000 n. 279, ha approvato il regolamento relativo all'istituzione presso l'INPS del Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, avente lo scopo di attuare interventi, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

I destinatari degli interventi sono i lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito con modificazione nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il Fondo gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale ed è gestito da un Comitato amministratore, costituito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 11 aprile 2001, composto da cinque esperti designati dall'Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (ANIA), cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo del 24 settembre 1996 e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Comitato amministratore del Fondo si è insediato presso l'Istituto il 21 maggio 2001.

I componenti durano in carica due anni e la nomina può essere rinnovata una sola volta.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Collegio sindacale dell'INPS nonché, con voto consultivo, il Direttore generale od un suo delegato.

I compiti del Comitato consistono, tra l'altro, nella predisposizione, sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.V. dell'INPS, dei bilanci annuali della gestione, preventivi e consuntivi, corredati di una relazione e nella deliberazione sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa.

Il decreto prevede le norme relative sia al finanziamento del Fondo, che avviene attraverso contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, che l'accesso alle prestazioni.

Il contributo per il finanziamento, pari allo 0,50%, è per i primi 3 anni a carico delle imprese di assicurazione, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% ed a carico dei lavoratori per il restante 25%.

Il Regolamento prevede che il Fondo scada trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale e dispone, inoltre, norme per la cessazione della gestione liquidatoria e la ripartizione delle eventuali disponibilità non utilizzate a cui provvederà il Comitato amministratore.

Allo stato attuale non disponendo di elementi per la predisposizione del primo progetto di bilancio relativo al Fondo in parola, si rimanda la redazione dello stesso in sede di stesura della nota di aggiornamento al bilancio preventivo 2001.

IL DIRETTORE GENERALE



IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO



APPENDICE  
EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

**Legge 23 dicembre 1996 n. 662.**

Pubblicata sul supplemento ordinario n. 233 alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 1996 n. 303

— STRALCIO —

(...)

Art. 2.

28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;
  - b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;
  - c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;
  - d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;
  - e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;
  - f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.
- (...)

**Legge 11 maggio 1999, n. 140***"Norme in materia di attività produttive"*pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999

- STRALCIO -

(...)

Art. 4.

*(Disposizioni concernenti il personale dell'Ente nazionale cellulosa e carta e delle imprese assicurative)*

(...)

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso ed acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono dettate norme per agevolare, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Per le liquidazioni coatte amministrative di imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che saranno disposte successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39.

(...)

**DECRETO LEGGE 23 dicembre 1976, n. 857** *“Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”*

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 29 dicembre 1976

- STRALCIO -

(...)

**Art. 11**

Il commissario liquidatore può trasferire il portafoglio dell'impresa di assicurazione posta in liquidazione con le modalità previste nell'articolo 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, anche se il relativo potere non sia espressamente previsto nel decreto di liquidazione.

Nelle convenzioni che saranno stipulate dal commissario liquidatore per il trasferimento del portafoglio, dovrà essere previsto l'obbligo da parte dell'impresa in favore della quale è disposto il trasferimento del portafoglio, di assumere una parte del personale già dipendente dall'impresa posta in liquidazione nei tempi che saranno stabiliti, tenendo conto delle esigenze della liquidazione.

Nel caso in cui il commissario liquidatore non abbia potuto procedere al trasferimento del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione, il trasferimento stesso sarà disposto dal comitato del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" che provvederà alla sua ripartizione fra le altre imprese autorizzate ad esercitare l'assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 88 del citato testo unico.

Lo stesso comitato provvederà altresì alla ripartizione del personale dell'impresa in liquidazione fra le imprese alle quali è trasferito il portafoglio. Il personale stesso sarà assunto con la gradualità e nei tempi determinati dal commissario liquidatore in relazione alle esigenze della liquidazione.

L'assunzione del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, prevista dal secondo e quarto comma del presente articolo non può riguardare il personale assunto nei dodici mesi antecedenti la data del provvedimento di liquidazione.

(...)

**DECRETO 28 settembre 2000, n. 351**

Istituzione del fondo per agevolare l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa. (G.U. n. 279 del 29.11.2000)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 11 maggio 1999, n. 140, nella parte in cui prevede che vengano dettate norme per agevolare, senza oneri a carico dello Stato, l'esodo dei lavoratori provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, nell'ambito delle misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione di cui al sopra citato articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dell'accordo del 26 luglio 1999, con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa";

Sentite le organizzazioni individuate dalle disposizioni di cui al richiamato articolo 4, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, nelle parti firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 settembre 2000;

**A d o t t a**

il seguente regolamento:

**Art. 1.****Costituzione del fondo**

1. È istituito presso l'INPS il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa".

**Art. 2.****Finalità del fondo**

1. Il fondo, che gode di autonomia gestionale sotto il profilo finanziario e patrimoniale, ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori, ad esclusione dei dirigenti, provenienti da imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile



derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, poste in liquidazione coatta amministrativa, che siano stati riassunti dal commissario liquidatore, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

### **Art. 3.**

#### **Amministrazione del fondo**

1. Il fondo è gestito da un "Comitato amministratore" composto da cinque esperti designati dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore assicurativo e dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996, nonché aderenti allo stesso, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché da due rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo, il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'istituto, o un suo delegato, con voto consultivo.

4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e la nomina non può essere effettuata per più di due volte. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali, di cui al comma 1, provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di criteri di rotazione.

### **Art. 4.**

#### **Compiti del comitato amministratore del fondo**

1. Il comitato amministratore deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare gli interventi in conformità dei criteri definiti all'articolo 5;

c) deliberare sul versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, disponendone, eventualmente, la sospensione e la successiva riattivazione, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire l'erogazione delle prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore di riferimento, nonché la gestione del fondo stesso;

d) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità;

e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

f) indicare l'ente cui demandare la gestione dei programmi formativi di cui all'articolo 6, comma 4, e fornire indicazioni sulle modalità di svolgimento dei programmi stessi;

g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione dell'INPS, compatibilmente con le funzioni e gli scopi del fondo.

**Art. 5.****Criteria per l'accesso alle prestazioni**

1. Le domande di accesso alle prestazioni proposte dalle imprese di cui all'articolo 2 sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale; il comitato amministratore, tenuto conto delle disponibilità finanziarie del fondo, delibera gli interventi in favore di ciascuna impresa in proporzione al numero delle domande proposte dell'impresa medesima.

2. Nell'ambito della quota di spettanza di ciascuna delle imprese in liquidazione coatta amministrativa di cui all'articolo 2, determinata secondo il criterio di proporzionalità di cui al comma 1, gli interventi sono deliberati secondo l'ordine cronologico delle lettere raccomandate di cui all'articolo 8, comma 1.

**Art. 6.****Prestazioni**

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, provenienti da imprese che siano state poste in liquidazione coatta amministrativa nel periodo di vigenza del fondo, qualora risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, il fondo stesso provvede:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovino nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi tra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di cinque anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 60% dell'ultima retribuzione lorda annua, percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua, quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi, commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi, tempo per tempo esistenti, per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al punto b) del comma 1 possono accedere sia i lavoratori che si trovano nelle condizioni richieste al momento della messa in liquidazione, sia coloro i quali maturano i necessari requisiti nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla data del provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa, e comunque non oltre la scadenza del fondo.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

**Art. 7.****Prestazioni in favore dei lavoratori ex lege 26 febbraio 1977, n. 39**

1. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, già dipendenti da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, il fondo, qualora i lavoratori risolvano volontariamente il rapporto di lavoro, provvede, in alternativa a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39:

a) all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari a tre annualità dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore;

b) qualora si tratti di lavoratori che si trovano nella condizione di maturare i requisiti, i più prossimi fra quelli per la pensione di anzianità e quelli per la pensione di vecchiaia, per la fruizione del trattamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o, in base all'esercizio della facoltà di ricongiunzione, a carico di altre forme previdenziali, entro un massimo di sette anni, in luogo del trattamento di cui al punto a), all'erogazione di una somma aggiuntiva alle spettanze di fine rapporto, pari al 65% dell'ultima retribuzione lorda annua percepita alle dipendenze del commissario liquidatore, moltiplicata per il numero degli anni mancanti alla pensione. Per le frazioni di anno si fa riferimento ad una retribuzione pari a tanti dodicesimi della retribuzione annua quanti sono i mesi che compongono le frazioni medesime.

2. Nei casi previsti al punto b) del comma 1, il fondo provvede ad assicurare la copertura previdenziale dei lavoratori interessati mediante versamento al fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS dei contributi commisurati alla retribuzione percepita al momento della risoluzione del rapporto di lavoro per il periodo mancante al raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alla pensione, la più prossima fra anzianità e vecchiaia. Detta contribuzione non è cumulabile con la contribuzione previdenziale eventualmente versata per effetto di un nuovo rapporto di lavoro.

3. Al trattamento di cui al comma 1, lettera b), possono accedere sia i lavoratori che si trovino nelle condizioni richieste al momento della entrata in vigore del presente decreto, sia coloro i quali maturino i necessari requisiti nell'arco di sette anni dalla stessa data. In ogni caso, il diritto deve essere esercitato, a pena di decadenza, dai primi entro sei mesi dalla data in vigore del presente decreto, e dai secondi entro dodici mesi dalla stessa data.

4. Il fondo provvede, inoltre, a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o comunitari. A tal fine l'ANIA, sulla base delle indicazioni del comitato di amministratore del fondo, organizza corsi di formazione tendenti a riqualificare i lavoratori già dipendenti da imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, fornendo loro professionalità di tipo assicurativo anche diverse da quelle di cui sono già in possesso.

5. Ai lavoratori già dipendenti dalle imprese indicate al comma 1, che non abbiano optato per l'utilizzo delle prestazioni di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b) e che, nell'arco di sette anni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengano assunti presso un'impresa di assicurazione in città diversa da quella in cui veniva in precedenza svolta la prestazione, il fondo, in caso di effettivo trasferimento, corrisponde, quale forma di sostegno all'occupazione, un contributo netto per spese di alloggio di L. 8.000.000 per il primo anno, 6.000.000 per il secondo anno, 4.500.000 per il terzo anno.

**Art. 8.****Accesso alle prestazioni**

1. La richiesta delle prestazioni, di cui agli articoli 6 e 7, è formulata mediante lettera raccomandata indirizzata al commissario liquidatore, il quale ne dà notizia al comitato

amministratore del fondo, allegando la documentazione necessaria all'accertamento del diritto ad una delle suindicate prestazioni.

2. Il comitato amministratore provvede ad informare l'ANIA dell'avvenuta deliberazione degli interventi.

#### **Art. 9.**

##### **Casi di esclusione**

1. Sono esclusi dagli interventi di cui al precedente articolo 2:

- a) i lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato;
- b) i lavoratori assunti nei dodici mesi antecedenti alla data del provvedimento di liquidazione;
- c) i lavoratori in possesso dei requisiti per la fruizione del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

#### **Art. 10.**

##### **Finanziamento**

1. Per le finalità del presente decreto, è dovuto al fondo un contributo dello 0,50% da calcolare sulla retribuzione definita come base imponibile ai fini del calcolo dei contributi obbligatori di previdenza ed assistenza sociale del personale amministrativo dipendente dalle imprese di assicurazioni.

2. Per i primi tre anni il contributo è a totale carico delle imprese di assicurazioni, mentre per il successivo periodo rimane a carico delle imprese per il 75% e a carico dei lavoratori per il restante 25%.

#### **Art. 11.**

##### **Scadenza**

1. Il "Fondo di solidarietà per il personale già dipendente da imprese di assicurazioni poste in liquidazione coatta amministrativa", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi sette anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 12.

#### **Art. 12.**

##### **Liquidazione del fondo**

1. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono devolute alle gestioni o fondi pensionistici del settore assicurativo. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di cui al presente comma, sono devolute al fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'assicurazione generale obbligatoria.

2. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato amministratore del fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione ordinaria del fondo.

3. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 2, la stessa è assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, sulla base di

appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 settembre 2000

IL MINISTRO DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
SALVI

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL  
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
LETTA

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2000

Registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 196